TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 11

Un direttore generale esercita le funzioni che gli sono delegate dal Commissario del Governo e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Egli e' inoltre il capo degli Uffici amministrativi e tecnici e risponde del loro andamento al Commissario del Governo.

Il direttore generale e' nominato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Commissario del Governo.

Le norme relative al trattamento economico del direttore generale saranno stabilite nel regolamento esecutivo.

Qualora il direttore generale sia scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, e' temporaneamente collocato fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e in caso di sostituzione non ha diritto ad alcuna indennita'.

La carica di direttore generale e' incompatibile con quella di membro delle Assemblee legislative.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it